

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
DISCIPLINARI E  
PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO  
ARBITRALE DI DISCIPLINA**  
(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.  
136 del 3/09/2001)

**Art. 1**

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 59, commi 4 e 8, del D.Lgs. 03.02.1993, n.29, nonché del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché le modalità per l'elezione dei rappresentanti dell'Amministrazione e dei dipendenti necessari per la formazione e funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina.

**Art. 2**

**Sanzioni e procedure disciplinari**

1. Le sanzioni e le procedure disciplinari sono quelle stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Enti Locali al quale si fa rinvio formale.
2. La sanzione "rimprovero verbale" è applicata senza previa contestazione scritta dal responsabile del settore cui appartiene il dipendente.
3. La sanzione "rimprovero scritto (censura)" è applicata dal responsabile del settore cui appartiene il dipendente, dando vita direttamente alle distinte fasi del procedimento disciplinare di competenza dell'ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari.
4. Quando la sanzione da applicare, a giudizio del responsabile del settore presso il quale è addetto il dipendente, è più grave del rimprovero verbale o scritto, lo stesso responsabile segnala per iscritto entro dieci giorni, i fatti da contestare al dipendente, all'ufficio competente.
5. Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed irrogazioni delle sanzioni disciplinari è la Segreteria Generale coadiuvata dal personale in dotazione al Settore Affari Generali.

**Art. 3**

**Collegio arbitrale di disciplina**

1. Il Collegio arbitrale di disciplina si compone di due rappresentanti dell'Amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'Amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza.
2. I due rappresentanti dell'Amministrazione sono nominati dalla Giunta Comunale tra esperti nella gestione del personale, avvocati o tra funzionari e dirigenti dipendenti da altra pubblica amministrazione.
3. I due rappresentanti dei dipendenti sono eletti da tutto il personale di ruolo in servizio con il procedimento elettorale che viene disciplinato nel seguente articolo 4.
4. Dieci rappresentanti dell'Amministrazione, nominati dalla Giunta Comunale tra esperti nella gestione del personale, avvocati o tra funzionari e dirigenti dipendenti da altra pubblica amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, eletti da tutto il personale di ruolo in servizio con il procedimento elettorale che viene disciplinato nel seguente articolo 4, indicheranno cinque presidenti. In caso di mancato accordo il Sindaco richiede la nomina dei cinque presidenti al presidente del tribunale territorialmente competente.
5. Il Collegio arbitrale opera con i seguenti criteri oggettivi di rotazione dei membri:
  - a) Per ogni singolo procedimento disciplinare il collegio, da considerare perfetto, è composto da un presidente e da due membri, di cui uno dell'Amministrazione e uno dei dipendenti.
  - b) I cinque presidenti designati presiederanno a rotazione il collegio, per ogni singolo procedimento, nell'ordine di designazione.
  - c) I due membri, che andranno a comporre il collegio per il primo procedimento successivo alla loro nomina, saranno i più anziani d'età dei due gruppi di rappresentanza, il secondo

procedimento sarà assegnato ai più giovani d'età e così via a rotazione.

d) La competenza a nominare il collegio all'interno dei criteri fissati nelle precedenti lettere a), b) e c) é assegnata al responsabile del settore AA.GG.

#### **Art. 4**

##### **Elezione rappresentanti dei dipendenti**

1. I due rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale di disciplina ed i dieci rappresentanti dei dipendenti (di cui al 4° comma del precedente articolo), sono eletti dai dipendenti comunali di ruolo in servizio, in prova o in pianta stabile, alla data di svolgimento della votazione.

2. I dipendenti aventi diritto al voto saranno individuati in apposito elenco predisposto dall'ufficio personale, firmato dal Segretario Generale e da tutti i Responsabili di settore.

3. La votazione si terrà ogni due anni nel primo giorno non festivo della terza settimana del mese di gennaio.

4. Per l'anno 2001 la votazione si terrà il 15° giorno non festivo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. La votazione si svolgerà con le seguenti modalità:

a) almeno 15 giorni prima della votazione il Segretario Generale provvederà a fare affiggere nell'albo pretorio e nei vari uffici apposito avviso indicante la data e le modalità della votazione;

b) le operazioni di votazione si terranno nell'ufficio del Segretario Generale, con inizio alle ore 08,30 e chiusura alle ore 13.00 delle giornate di cui ai precedenti commi 3 o 4; saranno comunque ammessi a votare coloro che sono già presenti alle ore 13,00 nel locale adibito a seggio; nello stesso ufficio verrà predisposta apposita urna sigillata dal Segretario Generale prima dell'inizio delle votazioni;

c) la scheda elettorale sarà composta da carta bianca formato "A4", con le seguenti scritte: nella parte alta "Elezione due rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale di disciplina" con due righe numerati 1), 2) nella parte immediatamente sottostante, a metà pagina con la seguente scritta: "Elezione dieci rappresentanti dei dipendenti per designazione presidenti collegio arbitrale" con dieci righe numerati dal n° 1 al n° 10;

d) la scheda elettorale, compilata da ciascun dipendente anche fuori dal seggio, ripiegata in quattro verrà depositata dallo stesso nell'urna dopo che il Segretario Generale avrà accertato l'iscrizione del dipendente nell'elenco di cui al precedente comma 2) e contestualmente scritto a fianco del cognome dello stesso dipendente "votato";

e) onde evitare confusioni, in caso di omonimie dei votati, è necessario per la validità del voto che a fianco del nominativo votato venga indicata anche la data di nascita. Ciascun elettore potrà votare un massimo di due nominativi per i rappresentanti nel collegio arbitrale e dieci nominativi per i rappresentanti che dovranno designare i cinque presidenti. Le schede elettorali che non rifletteranno detti limiti di preferenze verranno considerate non valide; se non verrà osservato uno solo dei limiti la scheda sarà valida per la votazione il cui limite è stato rispettato.

6. Appena concluse le operazioni di voto il Segretario Generale, assistito dal Responsabile del settore Affari Generali, provvederà allo spoglio delle schede in pubblica adunanza da tenersi nello stesso ufficio del Segretario; perché la votazione sia valida è necessario che il totale dei votanti corrisponda

esattamente al totale delle schede scrutinate; eventuali dubbi sulla validità dei voti saranno decisi seduta stante dal Segretario Generale.

7. Si considereranno eletti membri effettivi del collegio arbitrale di disciplina i due dipendenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi nella parte alta della scheda elettorale, indipendentemente dal numero dei votanti. Il terzo ed il quarto votati saranno designati quali membri supplenti.

8. Si considereranno eletti membri effettivi del collegio che dovrà designare i cinque presidenti i dieci dipendenti più votati nella parte bassa della scheda elettorale. I votati dall'undicesimo al ventesimo saranno designati membri supplenti.

9. Il Segretario Generale proclamerà il risultato delle votazioni subito dopo la fine dello scrutinio, redigendo apposito verbale delle operazioni elettorali che presenterà alla Giunta perché la stessa ne prenda atto.

10. I dipendenti eletti entrano in carica non appena proclamato il risultato e restano in carica per due anni e comunque non oltre la data di proclamazione dei risultati della successiva elezione nel caso le elezioni non si dovessero tenere nella data di cui ai precedenti commi 3) o 4).

11. Nel caso i dipendenti eletti dovessero, direttamente o indirettamente (per parentela - coniugio - affinità entro il quarto grado civile), essere interessati al procedimento disciplinare, sarà chiamato o saranno chiamati a far parte del Collegio arbitrale di disciplina, e solo per detto caso, il terzo e quarto votato di cui al precedente comma 7.

12. Nel caso durante il periodo di permanenza in carica i dipendenti eletti, sia nel Collegio arbitrale sia nel Collegio per designazione dei presidenti, dovessero per qualsiasi motivo cessare dal servizio, rinunciare alla nomina o essere impediti, verranno sostituiti dai membri supplenti più votati.

13. Nel caso i soggetti eletti si astengano dal partecipare, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dei rispettivi Collegi ritualmente convocati, verranno dichiarati decaduti dal Segretario Generale.

#### **Art. 5**

Il presente regolamento entra in vigore allorché la deliberazione di adozione sarà divenuta esecutiva ed il regolamento sarà ripubblicato per 15 giorni consecutivi.